

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL SUPERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI PER COMBATTERE LO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la precedente;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

VISTO che l’art. 4, punto 7, del GDPR definisce “titolare del trattamento”, “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” ed al punto 8 definisce “responsabile del trattamento”, “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;

CONSIDERATO che l’art. 37, comma 1, del già menzionato GDPR stabilisce che il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (di seguito “RPD/DPO”) ognualvolta:

- a. il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- c. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10”;

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 37 del su richiamato GDPR,

- al comma 3, prevede che, “qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”;

- al comma 5, che l'RPD/DPO “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti” assegnatigli ai sensi dell’art. 39 del GDPR;
- al comma 6, che l'RPD/DPO “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”;
- al comma 7, che “il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo, ovvero al Garante per la protezione dei dati personali”;

VISTO l’art. 38, comma 6, del GDPR, il quale dispone che il DPO “può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi”;

VISTO l’art. 39, comma 1, del GDPR, il quale definisce i compiti del DPO, nonché il comma 2, il quale dispone che “Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo”;

DATO ATTO che

- il Direttore dell’Ufficio di supporto al CSLA, con nota prot. n. 546 del 20-05-2025, ha richiesto al Capo Dipartimento per l’innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi di potersi avvalere, senza oneri a carico della struttura commissariale, del DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Capo Dipartimento per l’innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi, con nota acquisita in entrata al prot. del CSLA n. 547 del 20-05-2025, ha riscontrato positivamente la sopra citata richiesta;

DATO ATTO, altresì, che l’RPD/DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la propria disponibilità ad accettare l’incarico di DPO della struttura commissariale.

RITENUTO di voler designare, quale RPD/DPO dell’Ufficio di supporto al Commissario Straordinario, la Dott.ssa Rosa Coppola, già DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal 26 gennaio 2026 e che l’incarico di RPD/DPO verrà svolto dal 26 gennaio 2026 e fino al 31.12.2026 senza oneri per la Struttura commissariale;

DECRETA

Articolo 1

(Conferimento incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati Personalni)

1. Per le ragioni di cui in premessa è conferito alla Dott.ssa Rosa Coppola, già DPO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali dell’Ufficio di supporto al Commissario Straordinario.
2. Il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO saranno pubblicati sulla home page del Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura – Sezione “Amministrazione Trasparente”.
3. Resta inteso che tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO nello svolgimento dell’incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto, è fatto assoluto divieto di

divulgazione o comunicazione degli stessi dati, che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Maria Macioce*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s. m. i.*